

## STATUTO LEGA BASKET FEMMINILE

### [Art. 1] Costituzione

E' costituita l'associazione denominata "LegA Basket Femminile".

### [Art.2] Sede

Essa ha sede in Roma.

### [Art.3] Scopi

L'associazione è indipendente e senza fini di lucro, ispirata a principi di democrazia interna e di partecipazione in termini di uguaglianza e di pari opportunità.

Ha lo scopo primario di coordinare l'attività delle società sportive che ne fanno parte, nel rispetto delle norme C.O.N.I., delle norme della Federazione Italiana Pallacanestro, dei regolamenti federali nonché quello di collaborare con la F.I.P., tra l'altro proponendo all'organo competente della stessa le linee programmatiche ed organizzative dei propri campionati.

Sono altresì compiti della associazione la promozione dell'immagine del basket femminile e di tutte quelle iniziative che possono essere di supporto all'intero movimento nonché lo svolgimento di tutte le altre attività e servizi necessari e utili alle società aderenti alla Lega, anche attraverso la predisposizione e l'attuazione di progetti formativi, promozionali e/o di interesse sociale.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'associazione potrà compiere ogni atto idoneo, in particolare, a mero titolo esemplificativo: assumere personale, acquistare beni mobili ed immobili, aprire sedi secondarie ed uffici su tutto il territorio nazionale, organizzare manifestazioni sportive, convegni, congressi, acquisire sponsorizzazioni, partecipare a bandi per l'ottenimento di finanziamenti a livello locale, nazionale ed europeo, stringere accordi e/o convenzioni con la Federazione Italiana Pallacanestro e quant'altro possa assicurare all'associazione i mezzi economici e tecnici per lo svolgimento dello scopo sociale.

### [Art.4] Durata

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

### [Art.5] Patrimonio ed Entrate

Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili e immobili.

Le entrate sono costituite dalle quote associative, da eventuali sovvenzioni e contributi pubblici e privati, da sponsorizzazioni, da finanziamenti, da corrispettivi per la prestazione di servizi.

[Art.6]      Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il primo luglio e chiude il trenta giugno di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, entro il termine di tre mesi successivi alla chiusura dello stesso, verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il Bilancio Consuntivo e quello Preventivo dell'esercizio successivo.

Entrambi verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Generale entro 4 mesi dalla chiusura dell'anno finanziario, salvo proroga di non oltre 2 mesi per giustificati motivi.

[Art.7]      Soci

Si danno per aderenti alla LegA basket Femminile, fatta salva la possibilità di rinuncia espressa in forma scritta nei termini di cui al relativo articolo del Regolamento Interno, tutte le società che hanno acquisito il diritto a partecipare ai campionati nazionali femminili (A1, A2 e B d'Ecc.)

I soci partecipanti ad ognuno di questi campionati costituiscono un settore dell'Associazione.

I soci saranno tenuti al pagamento della quota annuale entro e non oltre il 1° luglio di ogni anno.

La qualità di socio si acquisisce a seguito di affiliazione alla F.I.P. ed iscrizione ai campionati di serie A1, A2 e B d'Eccellenza.

La qualità di socio si perde:

- per scioglimento della Società;
- per retrocessione a Campionati ad organizzazione Regionale o Provinciale;
- per perdita di diritto di partecipazione o esclusione dai campionati nazionali, deliberata dai competenti organi centrali della F.I.P.;
- per rinuncia espressa in forma scritta come da articolo di Regolamento Interno di LegA;
- per morosità e per violazione dello Statuto e dei regolamenti della Associazione. La morosità e la violazione dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione verranno dichiarate dal Consiglio Direttivo, con delibera motivata.

In caso di fusione, tra due Società, così come previsto dall'art.135 del Regolamento Organico della F.I.P., il nuovo soggetto sportivo manterrà nei confronti della LegA i diritti e doveri già assunti dalle Società che lo hanno generato, e verrà ammesso di diritto al Settore di LegA del Campionato a cui prenderà parte.

[Art.8]      Organi

Sono organi dell'associazione:

l'Assemblea Generale, le Assemblee di Settore, il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Consiglio di Presidenza, il Collegio dei Proviviri, il Revisore Contabile ed il Segretario Generale.

[Art.9] Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è sovrana. Essa rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

L'Assemblea Generale è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea Generale ordinaria delibera sul Bilancio Consuntivo e Preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione, sull'elezione del Presidente, dei membri del Collegio dei Probiviri, sulla nomina del Revisore Contabile e su tutto quant'altro alla stessa demandato per legge o per Statuto.

Viene convocata almeno una volta all'anno entro il 31 ottobre, salvo proroga di non oltre due mesi per giustificati motivi, per l'approvazione dei Bilanci. L'Assemblea Generale ordinaria, per il rinnovo delle cariche sociali, viene convocata, di norma, entro il 31 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi.

Viene inoltre convocata in qualsiasi occasione il Consiglio lo ritenga necessario ed in caso di richiesta firmata da almeno un terzo dei soci. In questo caso la richiesta di convocazione dovrà indicare l'ordine del giorno da portare in discussione ed il Consiglio Direttivo dovrà provvedere entro 30 giorni. Qualora il Consiglio Direttivo non provveda alla convocazione, si potrà procedere per autoconvocazione.

L'Assemblea Generale straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto con il quorum di cui al presente articolo e sullo scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione con il quorum di cui all'articolo 22.

L'Assemblea deve essere convocata almeno 20 (venti) giorni prima della data prefissata mediante comunicazione scritta inviata anche a mezzo telefax o mediante posta elettronica ai soci, ai componenti del Consiglio Direttivo, al Revisore Contabile, al Consigliere Federale eletto dall'Assemblea delle società Nazionali Femminili, al Segretario Generale e al Presidente del Collegio dei Probiviri. In caso di urgenza essa potrà essere convocata con preavviso di 10 (dieci) giorni. La comunicazione dovrà contenere luogo, giorno e ora dell'Assemblea in prima e seconda convocazione, nonché l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno. Le Assemblee sono convocate in prima e seconda convocazione anche nello stesso giorno.

L'Assemblea è regolarmente costituita se, in prima convocazione, sono presenti e regolarmente ammessi la metà più uno dei soci, che rappresentino non meno dei 3/5 dei voti validi ai fini assembleari.

L'Assemblea straordinaria e l'Assemblea ordinaria avente ad oggetto l'elezione delle cariche sociali in seconda convocazione sono regolarmente costituite qualora sia rappresentata la metà più uno dei soci, che rappresentino non meno della metà più uno dei voti validi ai fini assembleari.

Negli altri casi l'Assemblea Generale ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualora sia rappresentato il 20% dei soci, che rappresentino non meno del 20% dei voti validi ai fini assembleari.

Le Assemblee Generali deliberano a maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati anche per delega, ma solo da parte di altro socio.

L'Assemblea Generale per l'elezione del Presidente delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati anche per delega, ma solo da parte di un altro socio, qualora il candidato alla Presidenza sia Presidente di una società iscritta alla Lega; negli altri casi per deliberare l'elezione del Presidente è necessaria la maggioranza qualificata pari ai 2/3 dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di partecipazione e con tutti gli adempimenti previsti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Lega; in mancanza, l'Assemblea nomina il proprio Presidente, che, con il consenso dei presenti, nomina un segretario.

Alla verifica dei poteri provvede un'apposita commissione composta da un presidente ed almeno due componenti nominati dal Consiglio Direttivo della Lega. La commissione, ultimati i lavori, riferisce al Presidente sulla consistenza dell'Assemblea con apposito verbale. Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, sottopone all'approvazione dell'Assemblea il verbale della commissione verifica poteri, con le proposte in ordine ad eventuali reclami o ricorsi. Successivamente dichiara l'Assemblea regolarmente costituita.

Spetta al Presidente la verifica della regolarità delle delibere assembleari; egli regola inoltre la discussione e la votazione. Di ogni Assemblea dovrà essere redatto apposito verbale. Detto verbale dovrà essere sottoscritto da parte del Presidente e dal Segretario. Il verbale dovrà essere conservato agli atti della Associazione e trascritto su apposito libro dei verbali dell'Assemblea Generale, tenuto e conservato presso la sede dell'Associazione.

All'Assemblea partecipa senza diritto di voto il Consigliere Federale delle società Nazionali Femminili in rappresentanza della F.I.P., il Revisore Contabile, il Presidente del Collegio dei Probiviri ed il Segretario Generale.

#### [Art.10] Diritto di voto

Ai fini della regolarità della costituzione dell'Assemblea Generale nonché della validità delle relative deliberazioni, ad ogni società associata alla Lega spetta un voto; allo scopo di garantire l'equità partecipativa e l'uguaglianza dei diritti dei settori rappresentati, ogni società avrà diritto oltre al suddetto voto di base a tanti voti a seconda del campionato cui partecipa in modo da rispettare il principio dell'assegnazione di un uguale numero complessivo di voti ai diversi campionati.

Il Consiglio Direttivo ogni anno nella prima riunione utile, determina il numero di voti spettanti ad ogni società in base all'organico delle società iscritte alla Lega Basket Femminile.

[Art.11] Assemblee di Settore

Le Assemblee di Settore rappresentano l'insieme dei soci partecipanti a ciascuno dei campionati di pallacanestro femminile di Serie A1, Serie A2 e Serie B d'Eccellenza. Ai fini dell'Assemblea di Settore ad ogni socio spetta un voto.

Le Assemblee di Settore deliberano sull'elezione dei propri rappresentanti, quattro per il settore A1, due per il settore A2, due per il settore B d'Eccellenza, che entrano di diritto a far parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, nonché su materie riguardanti specificamente il singolo settore. I rappresentanti di settore vengono scelti tra i Presidenti e/o i Dirigenti facenti parte del Consiglio Direttivo delle società appartenenti allo specifico settore.

Le Assemblee di Settore vengono convocate almeno una volta all'anno ed in qualsiasi occasione il Consiglio lo ritenga necessario. L'Assemblea deve anche essere convocata in caso di richiesta formulata da almeno un terzo delle società appartenenti al Settore. Per quanto attiene alle modalità e ai termini di convocazione valgono le disposizioni previste per l'Assemblea Generale.

Le Assemblee di Settore sono regolarmente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci appartenenti al settore; in seconda convocazione qualora siano presenti o rappresentati per delega da altro socio del settore, non meno del 20% dei soci appartenenti al settore. Esse deliberano validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati. Alle Assemblee di settore partecipano il Consiglio Direttivo e, senza diritto di voto, il Revisore Contabile, il Consigliere Federale, il Presidente del Collegio dei Probiviri ed il Segretario Generale.

Le Assemblee di Settore sono presiedute dal Presidente, ovvero in sua assenza, dal Vicepresidente dello specifico settore.

Per quanto non diversamente disciplinato per le Assemblee di Settore si rinvia alle regole previste per l'Assemblea Generale.

[Art.12] Eleggibilità

Fermo restando le condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 22 dello Statuto FIP, è eleggibile come Presidente della LegA Basket Femminile chiunque abbia compiuto la maggiore età ed abbia conoscenza delle tematiche relative al movimento del basket femminile; è eleggibile come Consigliere – Rappresentante di Settore chiunque abbia compiuto la maggiore età e sia o Presidente o Dirigente facente parte del Consiglio Direttivo di una Società associata alla LegA Basket Femminile, in carica al momento dell'elezione.

[Art.13] Presidente

Il Presidente, viene eletto dall'Assemblea Generale, dura in carica quattro anni, corrispondenti al quadriennio olimpico ed è rieleggibile. Esso comunque rimane in carica fino all'elezione del nuovo Presidente da parte dell'Assemblea Generale. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, curando in collaborazione con il Segretario Generale, l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Consiglio di Presidenza.

Nei casi di urgenza e necessità adotta, sotto la propria responsabilità, le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di sottoporle alla ratifica di questo alla prima riunione utile.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina il Vicepresidente Vicario; nel caso in cui il Presidente non dovesse essere espressione del Settore A1, il Vicepresidente Vicario dovrà essere scelto tra i rappresentanti del Settore A1.

Il Presidente può delegare i poteri di rappresentanza e di firma relativi a singoli atti o categorie di atti al Vicepresidente Vicario, che ha gli stessi poteri del Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso, ad uno o più componenti il Consiglio Direttivo, come pure a collaboratori esterni al Consiglio Direttivo, determinandone per ciascuno le competenze e la durata.

#### [Art.14] Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo composto da nove membri, il Presidente e gli otto rappresentanti di settore ( quattro del settore A1, due del settore A2 e due del settore B d'Ecc.), la cui durata in carica è di quattro anni, corrispondenti al quadriennio olimpico.

Esso comunque rimane in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio da parte delle Assemblee. Il Consiglio, su proposta del Presidente, elegge al suo interno tre Vicepresidenti, uno del Settore A1, uno del Settore A2 ed uno del Settore B d'Eccellenza. Fra i due Vicepresidenti del Settore A1 e A2, il Presidente nomina il Vicepresidente Vicario che ha gli stessi poteri del Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso. Qualora nel corso del mandato del Consiglio venga meno per dimissioni o altra causa ivi inclusa la perdita di settore per il quale si è stati eletti uno dei componenti, il Consiglio dovrà immediatamente convocare l'Assemblea di Settore competente per procedere alla sostituzione del Consigliere mancante. Il Consigliere così eletto rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio di cui fa parte. Qualora a venir meno siano il Presidente o cinque Consiglieri decadrà l'intero Consiglio Direttivo che resterà in carica per l'ordinaria amministrazione da espletarsi fino alla celebrazione delle Assemblee elettive. Entro il termine perentorio di 45 giorni dal verificarsi dell'evento che ha determinato la decadenza del Consiglio Direttivo devono essere effettuate le Assemblee per l'elezione delle cariche. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori il Revisore Contabile dovrà convocare le Assemblee elettive.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne venga fatta richiesta da almeno quattro dei suoi componenti e, comunque almeno due volte l'anno. Viene convocato con cinque giorni di preavviso mediante comunicazione scritta, inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, ai membri del Consiglio, al Revisore Contabile, al Consigliere Federale, al Segretario Generale ed al Presidente del Collegio dei Probiviri. La comunicazione deve contenere luogo giorno e ora della riunione nonché l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in caso di assenza, dal Vicepresidente Vicario. Il Presidente, con il consenso dei presenti, nomina un Segretario.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il verbale dal Segretario che lo sottoscriverà congiuntamente al Presidente. Il verbale dovrà essere conservato agli atti della Associazione e trascritto su apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo, tenuto e conservato presso la sede dell'Associazione.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri in ordine agli indirizzi e alle direttive generali dell'Associazione, alla gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione per il conseguimento dei fini sociali.

Spetta al Consiglio redigere i progetti di bilancio preventivo e del conto consuntivo e relative relazioni illustrative, nonché deliberare in ordine alle quote sociali ed a tutti gli adempimenti finanziari delle società verso la LegA Basket Femminile.

Il Consiglio procede anche all'assunzione del personale e alla scelta dei consulenti esterni necessari allo svolgimento dell'attività, determinandone gli incarichi e i relativi compensi.

E' facoltà del Consiglio, su proposta del Presidente, nominare un Segretario Generale e deliberare in ordine alle specifiche competenze e alla sua retribuzione.

Al Consiglio Direttivo partecipano senza diritto di voto il Revisore Contabile, il Consigliere Federale, il Segretario Generale, il Presidente del Collegio dei Probiviri.

#### [Art.15] Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è costituito da cinque componenti con diritto di voto: il Presidente della LegA Basket Femminile, il Vicepresidente Vicario ed i tre Vicepresidenti di Settore.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o che ne venga fatta richiesta da almeno tre dei suoi componenti. Viene convocato con almeno tre giorni di preavviso mediante comunicazione scritta, inviata anche a mezzo telefax, ai membri del Consiglio, al Revisore Contabile ed al Segretario Generale. La comunicazione deve contenere luogo giorno e ora della riunione nonché l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente il quale, con il consenso dei presenti, nomina un Segretario.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il verbale dal Segretario che lo sottoscriverà congiuntamente al Presidente. Il verbale dovrà essere conservato agli atti della Associazione e trascritto su apposito libro dei verbali del Consiglio di Presidenza, tenuto e conservato presso la sede dell'Associazione.

Il Consiglio di Presidenza ha il compito primario di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle funzioni e può deliberare su tutte le materie di competenza del Consiglio Direttivo che ne deve poi ratificare le decisioni alla prima riunione utile.

Nel caso di impegni economici il Consiglio di Presidenza può deliberare con efficacia immediatamente esecutiva spese per un importo massimo di € 10.000,00.

Al Consiglio di Presidenza partecipano senza diritto di voto il Revisore Contabile ed il Segretario Generale, nonché il Consigliere Federale.

[Art.16] Revisore Contabile

La gestione dell'associazione è controllata da un Revisore Contabile nominato ogni tre anni dall'Assemblea Generale dei soci tra gli iscritti al Registro dei revisori contabili. Qualora nel corso del mandato il Revisore Contabile venga meno per dimissioni o altra causa dovrà essere convocata l'Assemblea Generale per la nomina del sostituto che durerà in carica per 3 anni.

Il Revisore contabile dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigerà una relazione al bilancio annuale da depositare presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci almeno quindici giorni prima dell'Assemblea Generale, potrà accertare la consistenza di cassa e la consistenza di valori e titoli di proprietà sociale e potrà procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo, nonché esercitare gli altri poteri o incombenze previsti dal presente Statuto.

[Art.17] Consigliere Federale

Il Consigliere Federale rappresenta le società Nazionali Femminili in seno al Consiglio Federale.

Viene eletto dai delegati delle società Nazionali Femminili nell'Assemblea Elettiva delle cariche Federali, partecipa alle riunioni del Consiglio di Presidenza di Lega, del Consiglio Direttivo di Lega, alle Assemblee di Settore ed a quella Generale di Lega, in tutti i casi senza diritto di voto.

[Art.18] Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da sette membri, di cui cinque effettivi ed i restanti come supplenti, eletti dall'Assemblea fra i Presidenti ed i dirigenti facenti parte del Consiglio Direttivo delle società iscritte, con provata esperienza, che non rivestano alcuna carica sociale all'interno dell'Associazione. I cinque membri effettivi nominano nel loro seno un Presidente.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere ogni controversia che possa sorgere tra gli organi dell'Associazione e soci quando la mediazione venga richiesta e comunque quando attenga a fatti direttamente pertinenti la vita dell'Associazione e che comunque non riguardino la gestione della stessa.

La richiesta di mediazione deve essere inoltrata al Collegio dei Probiviri dalla parte interessata, per iscritto entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di conoscenza dell'atto o fatto contestato.

Il Collegio dei Probiviri decide anche sulle questioni inerenti l'interpretazione di norme e regolamenti interni.

Il Collegio dei Probiviri prende le sue decisioni a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Collegio.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce secondo quanto previsto dal Regolamento Interno e senza preavviso, le sue decisioni sono inappellabili.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Probiviri redige un verbale da trascrivere su apposito libro. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione.

I membri del Collegio sono eletti a maggioranza semplice dall'Assemblea, sono rieleggibili e durano in carica quattro anni corrispondenti al quadriennio olimpico.

In caso di dimissioni, inabilità temporanea o morte dei membri effettivi prima della scadenza del mandato, il Collegio dei Probiviri provvede a nominare provvisoriamente, tra i membri supplenti, i sostituti. I mandati dei nuovi eletti dovranno comunque essere ratificati alla prima Assemblea Ordinaria.

#### [Art.19] Segretario Generale

Il Segretario Generale, qualora nominato dal Consiglio Direttivo, collabora con il Presidente al fine di curare l'attuazione delle direttive e delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo e coordina e sovrintende all'attività dell'Ufficio Operativo.

Il Segretario Generale, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, alle riunioni del Consiglio di Presidenza, nonché alle Assemblee sia Generale che di Settore.

#### [Art.20] Cariche Onorifiche

L'Assemblea Generale potrà provvedere, su proposta del Consiglio Direttivo, all'assegnazione di cariche onorifiche.

L'assunzione di tali cariche non comporterà la partecipazione alla gestione della LegA ma avrà come scopo la promozione dell'immagine della stessa.

#### [Art.21] Servizi

La LegA Basket Femminile potrà, su richiesta e anche dietro corrispettivo, fornire servizi.

#### [Art.22] Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato in Assemblea con il voto favorevole di almeno l'80% dei soci che rappresentino almeno l'80% dei voti.

L'Assemblea, con la medesima maggioranza, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio, nel rispetto delle norme di legge e del presente Statuto.

#### [Art. 23] Norme di attuazione

Quanto non previsto dal presente Statuto è regolato dalle norme del codice civile, dallo Statuto e dai Regolamenti della F.I.P., dai Regolamenti di Lega e da norme e regolamenti emanati dagli organi competenti in materia sportiva.